



Comune di Soresina
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA VENDITA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE

Indice

TITOLO I - CRITERI GENERALI	4
Art. 1. Finalità	4
Art. 2. Principi generali	4
Art. 3. Definizioni	4
Art. 4. Competenze del Comune.....	5
Art. 5. Competenze amministrative e urbanistiche	5
Art. 6. Pubblicità orari e prezzi	5
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA.....	6
Art. 7. Programmazione della rete di distributori di carburanti tradizionali e a basso impatto ambientale.....	6
Art. 8. Indicazioni per l’attivazione di nuovi distributori di carburanti.....	6
Art. 9. Requisiti qualitativi necessari per la realizzazione di nuovi impianti al fine di assicurare un adeguato servizio al consumatore.....	6
Art. 10. Tutela delle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico	7
Art. 11. Requisiti qualitativi e quantitativi necessari per le modifiche degli impianti esistenti.....	7
Art. 12. Requisiti relativi al dimensionamento delle aree sulle quali vengono collocati nuovi impianti	7
TITOLO III – PROCEDURE AMMINISTRATIVE	8
Art. 13. Autorizzazione per l’installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti ad uso pubblico.....	8
Art. 14. Requisiti soggettivi.....	8
Art. 15. Allegati alla richiesta di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metanoidrogeno	8
Art. 16. Conferenza di servizi	9
Art. 17. Tempistiche della procedura di rilascio autorizzazione o diniego	10
Art. 18. Coordinamento delle procedure regionali e comunali	10
Art. 19. Modifiche agli impianti ad uso pubblico	10
Art. 20. Verifiche di incompatibilità degli impianti	11
Art. 21. Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione (Subingresso)	11
Art. 22. Revoca dell’autorizzazione.....	12
Art. 23. Sospensione dell'esercizio degli impianti	12
Art. 24. Esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione carburanti	12
Art. 25. Collaudo degli impianti	13
Art. 26. Richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato.	13

Art. 27. Impianti per natanti e aeromobili.....	14
Art. 28. Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili.....	14
Art. 29. Decadenza dell'autorizzazione.....	14
Art. 30. Vigilanza e sanzioni	14
TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI	16
Art. 31. Principi generali	16
Art. 32. Orari di apertura	16
Art. 33. Turni di servizio dei giorni festivi	16
Art. 34. Servizio notturno	16
Art. 35. Deroghe	17
Art. 36. Ferie	17
TITOLO V – NUOVE NORME A FAVORE DELLA CONCORRENZA.....	18
Art. 37. Apparecchiature pagamento self service	18
Art. 38. Attività complementari e attività di servizio.....	18
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 39. Abrogazione delle norme.....	19
Art. 40. Norme di rinvio	19

TITOLO I - CRITERI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative relative all'installazione e alle modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti a uso pubblico, privato, degli impianti stradali, le procedure concernenti il collaudo degli stessi nonché il rilascio, da parte della Regione, del parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi della legge regionale in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.

Art. 2. Principi generali

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e regionale in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
2. Il presente regolamento disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti al fine di garantire:
 - a. la razionalizzazione, la qualificazione e l'ammodernamento della rete;
 - b. la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio;
 - c. lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale, anche mediante forme di incentivazione che utilizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento;
 - d. la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi;
 - e. il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità dell'ambiente.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento s'intende per:
 - a) carburanti:** le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
 - b) rete ordinaria:** l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti a uso privato, per aeromobili e per natanti;
 - c) impianto:** il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie e integrative;
 - d) impianto self-service pre-pagamento:** il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
 - e) impianto self-service post-pagamento:** il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
 - f) impianto non assistito:** impianto funzionante unicamente in modalità selfservice pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura, ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti;
 - g) erogatore:** l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite e il corrispondente importo;
 - h) erogato:** la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
 - i) ristrutturazione totale dell'impianto:** il completo rifacimento dell'impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;

j) servizi accessori all'utente: servizi di erogazione e controllo aria e acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria e altre attività simili.

Art. 4. Competenze del Comune

1. Il comune esercita le funzioni amministrative concernenti:
 - a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;
 - c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;
 - d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
 - e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;
 - f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante a uso privato;
 - g) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;
 - h) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
 - i) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione;
 - j) l'applicazione delle sanzioni amministrative;
 - k) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;
 - l) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale ai sensi delle norme vigenti;
 - m) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe sulla base degli indirizzi regionali;
 - n) la ricezione delle comunicazioni riguardanti le modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità;

2. Il Comune, anche in collaborazione con i titolari delle autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunica alla Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul proprio territorio e verifica quelli sui servizi accessori al fine di contribuire all'aggiornamento del Sistema informativo regionale volto a rilevare l'evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative.

Art. 5. Competenze amministrative e urbanistiche

1. Le competenze per le funzioni amministrative di autorizzazione alla vendita di carburanti sono esercitate dal comune ad opera dello Sportello Unico Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.), nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente provvedimento.
2. Le competenze urbanistiche e di edificazione sono di competenza dell'Ufficio Urbanistica del Comune, in conformità con quanto previsto dalla disciplina del Piano di Governo del Territorio e del Piano del Commercio, costituente il Piano comunale di localizzazione degli impianti e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6. Pubblicità orari e prezzi

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono esporre, in modo visibile al pubblico dalla strada, idoneo cartello posizionato in prossimità degli accessi recante:
 - a) i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto;
 - b) l'orario di apertura e i turni di apertura degli impianti.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 7. Programmazione della rete di distributori di carburanti tradizionali e a basso impatto ambientale

1. La Giunta regionale aggiorna l'articolazione dei bacini territoriali ai fini della programmazione regionale entro il 30 maggio 2011 e, successivamente, con cadenza biennale e ad essa il Comune fa riferimento, come da normativa vigente.
2. Il Comune di Soresina è inserito nel Bacino n°13 di Codogno che Regione Lombardia ha classificato "BACINO IN EQUILIBRIO", in cui le indicazioni programmatiche del Piano di Razionalizzazione del 2004 hanno fissato un obiettivo di riduzione del numero di impianti pari al 10%. Con DCR del 12 maggio 2009, n. VIII/834, Regione Lombardia ha riscontrato che non vi è stata alcuna riduzione del numero degli impianti nell'ambito del Bacino di Codogno, pertanto, sarebbe opportuno procedere a qualche chiusura, ed in ogni caso, **non è consentita l'attivazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti.**
3. Tra gli obiettivi di pianificazione regionale e comunale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e governo del sistema della mobilità veicolare assume particolare rilievo **lo sviluppo e il potenziamento della rete di distribuzione di gas metano per autotrazione.** Nel Comune di Soresina l'obiettivo indicato da Regione Lombardia riguardo il completamento della rete distributiva del metano sulla rete stradale ordinaria, consente l'apertura di un nuovo impianto, secondo quanto previsto nella Tabella 1 di seguito riportata.

Tavola 1 - Bacino di Codogno: programmazione del completamento della rete di distribuzione metano ai sensi dell'art. 3.4 della DCR. n. VIII/834 del 12 maggio 2009

N° bacino	Nome bacino	N° imp.	Popolazione	Programmazione impianti a metano per bacino	Impianti a metano in esercizio autorizzati al 30 aprile 2009
13	CODOGNO	79	214.739	5	3

Art. 8. Indicazioni per l'attivazione di nuovi distributori di carburanti

1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai criteri di inquadramento territoriale e di localizzazione riportati nel Piano Urbano del Commercio che costituisce approfondimento cognitivo dei requisiti e delle caratteristiche urbanistiche delle aree private sulle quali possono essere installati o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche in relazione ad attività commerciali integrative.
2. Il PGT vigente prende atto della localizzazione degli impianti di carburanti classificandoli entro i tessuti produttivi, commerciali e terziari (art. 41, PdR-I) escludendone la compatibilità insediativa in tutte le zone e sottozone del PGT sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e comprese nei centri storici.
3. Il comune può autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di proprietà pubblica, appositamente individuate, nel rispetto di quanto previsto dal PGT vigente. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.
4. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, si possono autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell'ente gestore del parco, rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento dell'infrastruttura nel paesaggio il titolare dell'impianto vi provvede.

Art. 9. Requisiti qualitativi necessari per la realizzazione di nuovi impianti al fine di assicurare un adeguato servizio al consumatore

1. Gli impianti di distribuzione carburanti di nuova autorizzazione dovranno necessariamente disporre dei seguenti requisiti, opere e attrezzature al servizio dell'utenza:
 - a) un fabbricato al servizio del gestore e dell'utenza avente una superficie sufficiente ad ottenere l'agibilità e servizi igienici ad uso pubblico anche per i portatori di handicap;
 - b) spazi riservati a parcheggio per almeno 4 posti auto; è inoltre richiesta una piazzola per la sosta di almeno un autotreno sulle strade, escluse quelle di servizio, classificate di tipo A (Autostrade), B (Strada extraurbana principale), C (Strada extraurbana secondaria), F1 ed F2 (Strada locale extraurbana) secondo il d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e la DGR 31 ottobre 2006 n. VIII/3219 "Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la

determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l'ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi vari esistenti ex art. 4 regolamento regionale 24 aprile 2006 n. 7;

- c) nel caso l'impianto preveda la realizzazione di altre attività non-oil collaterali dovranno essere previsti ulteriori parcheggi per una superficie non inferiore al 50% di quella di vendita, servizi igienici inclusi;
- d) copertura attraverso idonee pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti estese a tutta la zona di rifornimento da parte degli utenti e di altezza sufficiente al transito di un autotreno;
- e) erogazione di almeno due prodotti, oltre al prodotto metano
- f) apparecchiature per il servizio self-service pre-pagamento e per il pagamento posticipato;
- g) superficie disponibile sufficiente ad assicurare che il rifornimento dell'impianto tramite autobotti avvenga totalmente all'interno dell'area del punto vendita senza interferenze con la sede stradale;
- h) dotazione delle pensiline con pannelli fotovoltaici atti a garantire una potenza installata pari ad almeno 8kw;
- i) impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito e sistema di allarme collegato automaticamente con la centrale delle Forze dell'Ordine; Gli impianti di distribuzione del solo prodotto metano sono autorizzati anche in deroga ai requisiti di cui alle lettere e), f), g).
Gli impianti di distribuzione del solo prodotto GPL sono autorizzati anche in deroga ai requisiti di cui alle lettere e), f).

Art. 10. Tutela delle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico

1. Nella progettazione di nuovi impianti o nella ristrutturazione di quelli esistenti, ricadenti in ambiti di interesse storico, ambientale o paesaggistico, a fine di mitigarne l'impatto visivo, si dovrà porre particolare attenzione:
 - a) all'utilizzo di materiali e di colori, nelle finiture, adeguati all'inserimento nell'ambiente circostante, sia costruito sia naturale;
 - b) al contenimento nel numero e nelle dimensioni, di pali, cartelli, insegne luminose e non, e di altra segnaletica;
 - c) alla dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché di eventuali alberature adeguate ad ombreggiare le zone di parcheggio e a mascherare l'impianto verso le aree contermini.

Art. 11. Requisiti qualitativi e quantitativi necessari per le modifiche degli impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti possono essere modificati qualora non si trovino nelle condizioni di incompatibilità per la programmazione regionale e vengano rispettate le indicazioni relative alla tutela delle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico di cui al presente programma.
2. L'installazione di apparecchiature self-service prepagamento negli impianti esistenti, può essere realizzata a condizione che l'impianto sia dotato di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina ed eroghi almeno le benzine ed il gasolio. Il comune può concedere deroghe motivate ad impianti che non rispettino tale condizione se trattasi dell'unico impianto carburanti presente nel territorio comunale.
3. Il completo rifacimento dell'impianto, comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere, deve avvenire senza modificare la sua ubicazione, essendo possibile il suo ampliamento ove consentito dalle norme urbanistiche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Art. 12. Requisiti relativi al dimensionamento delle aree sulle quali vengono collocati nuovi impianti

1. Le aree sulle quali sono collocati i nuovi impianti di distribuzione carburanti posti sulla viabilità ordinaria ai fini della normativa di sicurezza e dei requisiti di servizio alla clientela, devono rispettare le superfici minime individuate con esclusivo riferimento alle distanze di sicurezza urbanistica, ambientale, stradale ed antincendio previste dalle vigenti norme in materia.

TITOLO III – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 13. Autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti ad uso pubblico

1. L'autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti di distribuzione e di modifica di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano idrogeno è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come disciplinato dal successivo Art. 16.
2. La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno deve essere presentata in bollo sottoscritta dal titolare e dal tecnico che ha realizzato il progetto, e deve indicare:
 - a. **le generalità**, il domicilio, il codice fiscale del richiedente con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; nel caso di società l'istanza dovrà essere corredata dalle generalità, il domicilio, il codice fiscale del legale rappresentante unitamente ai dati relativi alla sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione. Deve essere inoltre indicato il capitale sociale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. Per le società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
 - b. **la località** in cui s'intende installare l'impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva chilometrica e la direzione di marcia;
 - c. dettagliata composizione del nuovo impianto;
 - d. **autocertificazione sul possesso dei requisiti** previsti all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004.
 - e. allegati di cui all'Art. 15 del presente regolamento.

Art. 14. Requisiti soggettivi

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. aver compiuto diciotto anni;
 - b. essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
2. L'autorizzazione non può essere rilasciata, a coloro che:
 - a. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b. sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 1, lettera b) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività di distribuzione carburanti.

Art. 15. Allegati alla richiesta di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metanoidrogeno

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele-idrogeno per autotrazione devono essere allegati, di norma in 5 (cinque) copie, i seguenti documenti:
 - a. perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici

- vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree di localizzazione;
- b. certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, l'assegnazione dell'area deve avvenire attraverso indizione di gara pubblica e copia dell'atto dovrà essere allegato.
 - c. disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
 - d. ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti inerenti la conformità dello stesso alla normativa antincendio di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
 - e. copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano, ove l'istanza riguardi il prodotto metano;
 - f. copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica, ove l'istanza riguardi il prodotto metano.
 - g. relazione sulle possibili attività complementari da esercitarsi sull'area di distribuzione.
 - h. Nel caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà provvedere ad inoltrare all'ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia della domanda recante il timbro di ricevuta del Protocollo, corredata dalla documentazione di cui al comma precedente, integrata con la seguente ulteriore documentazione:
 - i. rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;
 - j. rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
 - k. rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;
 - l. planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

Art. 16. Conferenza di servizi

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, di cui ai punti precedenti della presente disciplina, il responsabile del S.U.A.P., indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:
 - a. la Regione, per il parere vincolante di conformità;
 - b. l'ASL per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
 - c. l'ARPA per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
 - d. il comando provinciale dei vigili del fuoco;
 - e. l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza;
 - f. un rappresentante dell'Amministrazione per la tutela dei beni storici e artistici se l'area è sottoposta alla tutela dei beni storici e artistici;
 - g. un rappresentante dell'ente parco se l'area su cui si realizza l'impianto è classificata come parco;
 - h. il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica (o suo delegato) che attesti la conformità agli strumenti urbanistici del progetto presentato;
 - i. il Responsabile della Polizia Locale che attesti la compatibilità degli impianti, insediati lungo le strade di competenza comunale, rispetto alla sicurezza viabilistica con riferimento alle condizioni previste dal R.R. n.7/2006 e dalle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
 - j. il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto, al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni.
2. Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato a esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. I componenti di cui ai punti e), f) e g), sono convocati solo ricorrendone i presupposti di competenza.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, allorché la stessa non abbia espresso, in sede di conferenza attraverso il proprio rappresentante, ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241. È fatta eccezione per il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco che deve essere obbligatoriamente espresso.
4. Trascorsi i quindici giorni utili per la verifica della corretta presentazione della domanda, il S.U.A.P. indice la conferenza di servizi convocando la prima riunione entro trenta giorni.

5. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno 20 (venti) giorni prima della relativa data. Fino a cinque giorni dalla data stabilita per la prima riunione, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
6. Qualora il S.U.A.P., unitamente alla convocazione della prima riunione, da convocarsi entro un termine superiore a 30 (trenta) giorni, chieda e raccolga dai soggetti invitati alla conferenza di servizi pareri tutti positivi, procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.
7. In caso d'inerzia del S.U.A.P. nell'indizione della conferenza di servizi, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.
8. I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di sessanta (60) giorni dalla convocazione ed in caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni partecipanti, la richiesta di autorizzazione è rigettata.

Art. 17. Tempistiche della procedura di rilascio autorizzazione o diniego

1. La richiesta di autorizzazione s'intende accolta se trascorsi centoventi (120) giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il S.U.A.P. non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato.
2. Nei casi di silenzio assenso, sussistendo ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune.
3. Nel caso in cui il S.U.A.P. ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui al precedente comma, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione comunale, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, decorsi ulteriori 15 giorni, il S.U.A.P. comunicherà una decisione al richiedente sulla base alla documentazione in atti.
4. Il termine previsto dal comma precedente non può più essere interrotto da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi.

Art. 18. Coordinamento delle procedure regionali e comunali

1. L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della richiesta di autorizzazione da parte della Regione.
2. In caso di diniego alla domanda inoltrata, il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale.
3. Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti, in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nella presente disposizione, restano sospesi fino a quando l'interessato non comunichi alla Regione e al Comune l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione della strada. Da tale data, fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come specificato al precedente comma 1, ridedrono i termini di esame della richiesta di autorizzazione.
4. Nel caso il sedime del progettato impianto interessi il territorio questo Comune e di un Comune confinante, l'istruttoria viene svolta congiuntamente, oppure uno dei due Comuni può delegare l'altro allo svolgimento dell'istruttoria e al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancato accordo dei Comuni interessati nell'indizione della Conferenza di servizi, la Giunta Regionale previa diffida ad adempiere, indice la Conferenza di servizi al fine di definire il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 19. Modifiche agli impianti ad uso pubblico

1. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:
 - a. Aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
 - b. Ristrutturazione totale dell'impianto;
 - c. Trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità self-service pre-pagamento.
2. Possono essere modificati gli impianti che rispettano i requisiti previsti dal capitolo 3, paragrafo 3.9 dell'All. A alla D.C.R. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti».
3. La richiesta di autorizzazione, concernente le modifiche di cui al 1 comma, è presentata, in 5 (cinque) copie, a cura dell'interessato con le stesse modalità previste all'Art. 13 della presente disciplina e deve avere allegato:
 - a. dettagliata composizione dell'impianto da modificare;

- b. copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
 - c. disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste;
 - d. Il S.U.A.P. rilascia l'autorizzazione alle modifiche previa verifica di incompatibilità come previsto dal capitolo 3 paragrafo 3.9 del «Programma regionale di qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti». Se è accertata incompatibilità da parte del S.U.A.P., si procederà secondo quanto previsto al successivo Art. 20.
 - e. Copia della domanda, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del Protocollo comunale, è contestualmente trasmessa, senza allegati, a cura dell'interessato, alla Regione.
4. Sono soggette a preventiva comunicazione al S.U.A.P., utilizzando il modulo comunale predisposto le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:
- a. sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
 - b. aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
 - c. installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
 - d. cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
 - e. cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;
 - f. variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati;
 - g. detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, detenuti presso l'impianto, per la vendita al pubblico;
 - h. installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;
 - i. installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
 - j. ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente riconducibili alle modifiche di cui al comma 1.
5. La comunicazione di cui al comma precedente, a cura del titolare, deve essere inoltrata anche alla Regione, ai vigili del fuoco, all'agenzia delle dogane competenti per territorio, all'ente proprietario della strada.

Art. 20. Verifiche di incompatibilità degli impianti

1. Il Comune, fatte salve le verifiche già effettuate in base alla previgente normativa, verifica l'incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, in relazione a quanto previsto dalla DGR VI/48714 del 29 febbraio 2000 e dal capitolo 3 paragrafo 3.9, dell'All. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti».
2. Il Comune, accertata l'esistenza di incompatibilità, redige apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ente proprietario della strada.
3. Il verbale di verifica di incompatibilità accerta una delle fattispecie di cui al capitolo 3, paragrafo 3.9 dell'All. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti».
4. Entro sessanta giorni dalla notifica del verbale suddetto l'intestatario dell'autorizzazione può presentare un eventuale progetto di adeguamento dell'impianto.
5. Il Comune dispone del termine massimo di 120 giorni per evadere la richiesta di cui al progetto di adeguamento presentato dal titolare di autorizzazione; decorso tale termine, il progetto è assentito per quanto attiene alle competenze comunali.
6. In assenza del progetto di adeguamento o se il progetto suddetto non è ritenuto approvabile dal Comune, lo stesso procede alla revoca dell'autorizzazione dell'impianto, dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente comma 2.

Art. 21. Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione (Subingresso)

1. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione procede alla reintestazione dell'autorizzazione petrolifera nei confronti del subentrante. Decorso inutilmente tale termine la richiesta di subingresso s'intende assentita.
2. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'atto registrato dell'avvenuto trasferimento dell'impianto e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi.

Art. 22. Revoca dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal Comune in caso di:
 - a. sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;
 - b. cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato;
 - c. esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;
 - d. impianto risultato non compatibile dopo le dovute verifiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) della L.R. 24/2004.
2. Nel caso di cui al comma precedente¹, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiara di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.
3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione contiene:
 - a. la data di cessazione dell'attività dell'impianto, che non deve essere superiore a 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca;
 - b. l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione con l'avvertenza che lo stesso titolare dovrà preventivamente comunicare all'ARPA competente per territorio l'inizio dei lavori per gli opportuni adempimenti sotto il profilo ambientale.
4. In caso di area pubblica, il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente.
5. Il Comune trasmette copia del provvedimento di revoca alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Arpa ed all'agenzia delle dogane competenti per territorio ed all'ente proprietario della strada per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 23. Sospensione dell'esercizio degli impianti

1. L'esercizio degli impianti, anche relativo all'erogazione di un solo prodotto, non può essere sospeso, salva l'osservanza del turno festivo, il rispetto delle ferie o il tempo minimo necessario al rifornimento dell'impianto, senza autorizzazione del comune, per un periodo di durata definita, rilasciata su motivata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione.
2. Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, le domande di sospensiva possono essere presentate al comune entro 5 (cinque) giorni successivi all'interruzione.
3. La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi e può essere prorogata solo per gravi e documentati motivi, che devono essere segnalati al comune prima del termine dell'originaria scadenza. In caso di mancata risposta del Comune, entro 15 giorni dal ricevimento, l'istanza si intende assentita per il periodo richiesto.
4. La riattivazione dell'impianto deve avvenire entro il termine di scadenza della sospensiva e deve essere comunicata al Comune.
5. Nel caso in cui l'impianto risulti chiuso decorso il termine di sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida al titolare a riaprire entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta giorni, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi.

Art. 24. Esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione carburanti

1. L'interessato, una volta realizzato l'impianto, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al Comune corredata di:
 - a. perizia giurata redatta da un tecnico attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni contenute nella l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, alle disposizioni del capitolo 3 dell'Al. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» e del presente provvedimento;
 - b. ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori;
 - c. ricevuta di richiesta di rilascio o d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'Agenzia delle dogane.
2. Il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali la richiesta si intende assentita, può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato.

3. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto, rilasciata dal Comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell'agenzia delle dogane, dall'A.S.L. e dall'ARPA territorialmente competenti.

Art. 25. Collaudo degli impianti

1. I nuovi impianti, quelli potenziati con i prodotti metano e GPL e quelli sottoposti a ristrutturazione totale sia pubblici che privati, devono essere collaudati, su richiesta degli interessati, da una commissione così composta:
 - a. dal Responsabile del S.U.A.P. che la presiede;
 - b. dall'ASL competente per territorio;
 - c. dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
 - d. dall'agenzia delle dogane competente per territorio;
 - e. dall'ARPA competente per territorio.
2. La convocazione della commissione è inviata dal Comune agli Enti interessati.
3. Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza contestuale dei componenti della Commissione e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta, alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.
4. Compito della Commissione è l'accertamento della funzionalità, della sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformità dell'impianto al progetto approvato.
5. Il Comune trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e della licenza d'esercizio dell'agenzia delle dogane. Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.
6. Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per consentire l'adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si rende necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo. Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.
7. Scaduto il termine di 60 giorni per l'effettuazione del collaudo, il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti del collaudo.

Art. 26. Richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato.

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.
2. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato deve essere presentata in bollo al Protocollo del Comune utilizzando il modulo comunale predisposto.
3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione e di modifica di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno segue la procedura della conferenza di servizi come previsto all'Art. 16 della presente disciplina.
4. L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal S.U.A.P., che ne invia copia alla Regione.
5. Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitarie ed ambientali previste dalle normative vigenti e dalla presente disciplina. L'attivazione è consentita nel rispetto dello strumento urbanistico.
6. Gli enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per rifornire automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche o private da loro controllate.
7. Per quanto attiene le modifiche, in ragione delle tipologie, valgono le stesse disposizioni di cui all'Art. 19 delle presenti disposizioni.
8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'ufficio Tecnico delle Finanze entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell'atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all'ufficio del Registro competente per territorio.
9. I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente disciplina, entro 12 mesi, devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi con le procedure predette.

10. Nei casi di cui al precedente comma, qualora il richiedente sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, il S.U.A.P. non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.
11. Gli impianti che, entro il termine previsto al comma 8 del presente punto, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati il S.U.A.P. dovrà ingiungere la loro rimozione. Le spese per la rimozione sono a carico dei soggetti sprovvisti di autorizzazione.
12. I requisiti previsti dal comma 1, devono obbligatoriamente permanere durante il periodo di esercizio dell'impianto.

Art. 27. Impianti per natanti e aeromobili.

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico sono autorizzati dal comune in base alle procedure concernenti l'apertura di nuovi impianti.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicata per gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato. Tali impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti e/o aeromobili di proprietà od in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con il divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico anche a titolo gratuito.
3. I nuovi impianti sia ad uso pubblico che ad uso privato sono sottoposti a collaudo ai sensi dell'art. 14 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 e dell'Art. 25 del presente provvedimento.
4. Gli impianti suddetti, per motivi di sicurezza, possono funzionare esclusivamente con la presenza di personale addetto.

Art. 28. Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili

1. I soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono comunicare, per quantitativi superiori a 50 litri, il prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.
2. Le comunicazioni di cui al precedente comma sono presentate dagli interessati, attraverso comunicazione corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese, l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.

Art. 29. Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
 - c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
 - d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;
 - e) quando l'interessato, verificatasi l'ipotesi del silenzio assenso, e previa diffida ad adempiere, non comunichi al comune l'accettazione del silenzio assenso, nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.
2. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva.

Art. 30. Vigilanza e sanzioni

1. Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore, la vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.
2. Il procedimento sanzionatorio, l'adozione dei relativi atti sospensivi dell'attività, nonché la trasmissione degli atti al S.U.A.P. ed alle diverse autorità competenti, sono affidati al Responsabile della Polizia Locale.
3. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione.

4. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature, chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.
5. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato; violi il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito; eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.
6. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
7. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto.
8. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione economica commerciale.
9. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato del Responsabile della Polizia Locale, per un periodo definito, nei seguenti casi:
 - a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, si può procedere alla revoca dell'autorizzazione;
 - b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.
10. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente disciplina è regolato dalla L.R. 90/83 ed i proventi sono devoluti al comune. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI

Art. 31. Principi generali

1. Negli orari di apertura dell'impianto il servizio deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto. Durante l'orario di chiusura le apparecchiature destinate al servizio self service pre-pagamento svolgono servizio continuativo, senza l'assistenza del gestore o di personale preposto.
2. Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano possono funzionare ininterrottamente nel rispetto degli accordi sindacali previsti ai sensi del CCNL di settore.
3. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.
4. Le autonome attività artigianali e commerciali presenti sull'area dell'impianto non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura praticati dagli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali loro afferenti.

Art. 32. Orari di apertura

1. Per l'espletamento della attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di quindici ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore di norma fino a sedici ore a decorrere dal 01.01.2011.
2. Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti stradali su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle undici ore giornaliere.
3. La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale ed al titolare dell'autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura. La scelta non può essere modificata prima di sei mesi. Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 7,30 / 12,15 - 15,00 / 19,00.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze del servizio pubblico.
5. L'Amministrazione, verificato che l'orario prescelto rispetta i limiti indicati ai commi 1 e 2, valuta la coerenza dell'orario proposto con le esigenze dell'utenza.
6. Il Comune, qualora ravvisi, motivandola, un'incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario proposto. In assenza di situazioni di incompatibilità il Comune autorizza l'orario presentato.
7. In caso di mancata risposta entro 15 giorni dalla richiesta, la stessa è da considerarsi assentita.
8. Il gestore è tenuto a rendere pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.
9. E' consentito il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, in accordo con il gestore ed il titolare dell'impianto, da parte di autocisterne anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico.

Art. 33. Turni di servizio dei giorni festivi

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante con la presenza del gestore da almeno un ottavo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.
2. Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei turni di servizio, di cui al comma precedente, a osservarsi l'anno successivo.
3. Al servizio effettuato la domenica segue la chiusura obbligatoria nel primo giorno feriale successivo.

Art. 34. Servizio notturno

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 fino alle ore 7.00 nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno è necessaria un'autorizzazione rilasciata dal Comune.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola il Comune definisce i criteri necessari per assegnare detta autorizzazione che sono riconducibili a: localizzazione su viabilità di accesso a città o di grande comunicazione, impianti dotati di una vasta gamma di servizi per i mezzi e gli utenti e condizioni di sicurezza per l'utenza ed il gestore.

4. Gli impianti autorizzati a svolgere servizio notturno devono rispettare l'orario previsto pena la revoca dell'autorizzazione al servizio notturno.

Art. 35. Deroghe

1. Nelle situazioni in cui il traffico festivo è scarso, il Comune può autorizzare la deroga al turno di apertura festiva, previa istanza dei soggetti titolari dell'autorizzazione o dei gestori degli impianti, se l'impianto in oggetto è dotato di apparecchiature self-service pre-pagamento, e se non si crea disservizio per l'utenza.

Art. 36. Ferie

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, è per un massimo di due settimane, fruibili prevalentemente nel mese di agosto.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.
3. Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei turni di ferie, di cui al comma 1, da osservarsi l'anno successivo.
4. Qualora il gestore, d'intesa con il titolare dell'impianto, intenda scegliere un periodo di ferie diverso dal turno assegnato, lo comunica al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo feriale prescelto.

TITOLO V – NUOVE NORME A FAVORE DELLA CONCORRENZA**Art. 37. Apparecchiature pagamento self service**

1. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio, con pagamento anticipato.
1. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma precedente ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.
2. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

Art. 38. Attività complementari e attività di servizio

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie ed ambientali vigenti:
 - a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
 - c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.
2. Le attività di cui al comma precedente di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39. Abrogazione delle norme

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle scelte di cui all'elaborato di programmazione economica commerciale e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

Art. 40. Norme di rinvio

1. Le disposizioni di cui alla programmazione economica commerciale integrano e pongono in esecuzione le presenti norme pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui all'Art. 30 nella fattispecie applicabile.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni della LR n. 6/2010 e delle altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.